

ANALISI SENTENZE – SPUNTI DI DIRITTO - 2019

INCARICHI DIRIGENZIALI

- Cass. Sezioni. Unite n. 32625 del 17/12/2018

In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.

(Nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando. In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, non rilevando a tal fine la mera qualificazione formale della funzione attribuita quale "reggenza".

- Cass. Ordinanza n. 21973 del 10/09/2018

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in virtù dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998 (applicabile "ratione temporis"), al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno "ad personam" o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità.» (Cass. n. 5283/2018; Cass. 13121/2015; Cass. 22835/2014; Cass. 9807/2012; Cass. n. 1346/2008);

- Cass. Sent. n. 8674 del 09/04/2018

In tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico.

§§§

LICENZIAMENTO

Cass. Sent. n. 138 del 07/01/2019

L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile -cfr. Cass. 16.3.2004 n. 5372; Cass 12.2.2016 n. 2830; Cass. 18.2.2011 n. 4060

§§§

UNIONE EUROPEA

Cass. Sent. n. 4436 del 2019

Il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 d 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011).

§§§

CTU

Cass. n. 4070/2018

Se è vero che il giudice di merito si può avvalere delle conclusioni raggiunte dal proprio consulente, mediante un richiamo dei contenuti salienti della relazione, è pure da ribadire che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 23637/2016).

§§§

MANSIONI SUPERIORI

- Cass. n. 24985 del 06/12/2016

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non ha rilievo ai fini della progressione in carriera nelle procedure di riqualificazione del personale, in applicazione del principio di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che sancisce la nullità della corrispondente assegnazione, né è configurabile una diversa previsione da parte della normativa contrattuale, la quale è autorizzata a prevedere fattispecie in deroga solo ai commi 2, 3 e 4, ma non al comma 5 del medesimo articolo, relativo all'esercizio di fatto di mansioni superiori.

- Cass. n. 21987 del 31/10/2016 ;

In tema di mobilità del personale, lo svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico e ora appartenenti ad un'unica area, benché accertato in

via giudiziale, non comporta, né il diritto alla attribuzione, in via definitiva, di quelle specifiche mansioni, né il diritto all'inserimento in una graduatoria di mobilità che faccia riferimento ad una determinata categoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto, a dipendenti transitati all'INPDAP dal Ministero del Tesoro, il diritto all'inquadramento nella superiore area C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "programmatore-analista", sulla base dell'accertamento delle effettive mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza, ove erano inquadrati nella VI qualifica funzionale, profilo professionale di "programmatori", confluita nell'area B del c.c.n.l. comparti enti pubblici non economici 1998-2001).

§§§

ESECUZIONE

Cass sent. n. 1843/2019

E' inammissibile l'intimazione di un precetto relativo ad un'obbligazione incontestatamente incoercibile (quale è l'ordine di ripristino di un rapporto di lavoro) «nell'irrelevanza dell'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 480 cod.proc.civ.» (secondo cui, in difetto di adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo, si procederà ad esecuzione forzata), elemento non essenziale del precetto; ciò in quanto, anche in assenza dell'avvertimento medesimo, non adempiendosi, si producono comunque gli effetti ai quali l'atto è preordinato, potendosi dare inizio alla esecuzione coattiva (Cass. nr. 6230 del 1986; Cass. n. 28522/2017).

§§§

Cass. n. 4235/2019

L'ipotesi di revocazione (art. 395, n. 4, c.p.c.) sussiste se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Pacificamente per questa Corte tale genere, di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata

contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. 5.3S.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016).

Pertanto in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017).

§§§

SPESE LEGALI

Cass. n. 4231/2019

In sede di legittimità, è infatti insindacabile la compensazione, integrale o parziale, delle spese di giudizio tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi: rientrando la relativa valutazione di opportunità nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502), tenuto conto del regime applicabile ratione temporis, in riferimento all'introduzione (con ricorso depositato il 30 aprile 1997) del giudizio di primo grado.

Sentenza n. 28597 del 08/11/2018

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell'imputazione siano connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi

istituzionali, non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati. (Nella specie, è stata respinta la domanda di un funzionario addetto all'ufficio passaporti di una questura, imputato e poi assolto dai reati di peculato e ricettazione di valori bollati)

§§§

COMPENSAZIONE ATECNICA

Cass. Ord. n. 1513/2019 – Compensazione impropria – Legittima compensazione del TFR

proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 2012; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 16561 del 2002).

La compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro (Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009).

§§§

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sentenza n. 27387 del 29/10/2018

In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio a tutela del buon andamento della P.A., tuttavia il suo mancato esercizio non vale a rendere legittimo il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa opposto da un dipendente, anzi, in detta ipotesi, occorrerà valutare la sussistenza di una responsabilità omissiva del dirigente preposto alla attivazione del procedimento disciplinare.

§§§

NOTIFICAZIONI

Cass. n. 32331/2018

In caso di notificazione del ricorso per cassazione affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione che – senza che sia necessario il rilascio di una nuova procura – ha l'effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall'impugnazione” (Cass., S.U., n. 4573 del 1998; Cass. n. 15602 del 2006; Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013). Tale orientamento, dopo una pronuncia di segno diverso (Cass. n. 13972 del 2014), è stato successivamente confermato (Cass. SS.UU. n. 22079 del 2014; conf. Cass. n. 608 del 2015).